

Stato del Popolo Veneto
Ai sensi dell'Art. 10 della Costituzione Italiana,
l'Art. 5 Cost. risulta illegittimo, in quanto in contrasto
con obblighi internazionali superiori (jus cogens),
tra cui il diritto all'autodeterminazione
sancito dall'Art. 1 PIDCP.

Pertanto, non può essere applicato
per negare i diritti del Popolo Veneto.



Mittente principale:**APAV – Autorità Provvisoria di Autogoverno del Popolo Veneto**

Sede Nazionale Provvisoria

Via Deserto n.120/I

35042 ESTE (PD) – Veneto, Italia

Sede Istituzionale di Governo

Palazzo Ducale – Venezia

Codice ISO: Alpha-2 (ISO 3166-1): VT-963 Codice territoriale Alpha-3 (ISO 3166-1): VNT-963

Codice linguistico ISO 639-3 per la lingua veneta: VEC-639.

Email: statovenetoinautodeterminazione@pec.itcancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org**Sito Istituzionale:** www.statovenetoinautodeterminazione.org

Organi costitutivi firmatari della denuncia:**1. Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto**

Via del Parlamento Veneto 1

35121 Padova (PD) – Veneto, Italia

Email: parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.orgPEC: statovenetoinautodeterminazione@pec.it**2. Corte Costituzionale Veneta**

Via Silvio Pellico n.7

36030 San Vito di Leguzzano (VI)– Veneto, Italia

Email: cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.orgPEC: statovenetoinautodeterminazione@pec.it**3. Banco Nazionale Veneto “San Marco” – Emittente ZEC**

Via Deserto n.120/I

35042 ESTE (PD) – Veneto, Italia

SWIFT/BIC: BNVASMRRXXX

Email: governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.orgPEC: statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Destinatari:**International Court of Justice**

Peace Palace

Carnegieplein 2

2517 KJ The Hague

The Netherlands

International Criminal Court

Oude Waalsdorperweg 10

2597 AK Den Haag

The Netherlands

P.O. Box 19519

2500 CM The Hague
The Netherlands

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues

United Nations Headquarters
405 East 42nd Street
New York, NY 10017
United States of America

European Court of Human Rights

Council of Europe
1 Avenue de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Rue Mauverney 28
1196 Gland
Switzerland

Bank for International Settlements (BIS)

Centralbahnplatz 2
4051 Basel
Switzerland
Postfach
CH-4002 Basel
Switzerland

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale, 04 agosto 2025

DENUNCIA GIURIDICA INTERNAZIONALE

Soggetto Attivo: Popolo Veneto Autoctono, rappresentato da APAV – Autorità Provvisoria di Autogoverno del Popolo Veneto

Organi Costitutivi APAV:

- Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto (Potere Legislativo)
- Corte Costituzionale Veneta (Potere Giudiziario)
- Banco Nazionale Veneto "San Marco" (Emittente sovrano ZEC - Zecchino Veneto, SWIFT BNVASMRRXXX)

Codici ISO autodichiarati:

- VT (Veneto TC – ISO 3166-1)

- VNT (Identità Veneta – ISO 639-3)
- VEC (Lingua Veneta – ISO 639-3)

Soggetto Passivo: Repubblica Italiana

Autorità Competente: Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), Corte Penale Internazionale (CPI), Comitato Diritti Umani ONU, CE, organismi ambientali internazionali (IUCN)

Basi Giuridiche: Jus Cogens, Convenzione di Vienna (1969), PIDCP, Statuto di Roma, Carta ONU, Principio di Effettività (Lauterpacht)

I. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PERSONALITÀ GIURIDICA

1. Riconoscimento Internazionale di APAV:

APAV agisce ai sensi dell'art. 1 PIDCP, avendo esercitato i tratti essenziali della soggettività giuridica internazionale tramite:

- **Autoattribuzione Codici ISO:** Alpha-2 (ISO 3166-1): VT-963 Codice territoriale Alpha-3 (ISO 3166-1): VNT-963 Codice linguistico ISO 639-3 per la lingua veneta: VEC-639.
- **Giurisdizione Effettiva:** Corte Costituzionale Veneta e Banco Nazionale Veneto
- **Emissione Monetaria Sovrana:** ZEC (Zecchino Veneto)
- **Precedente Applicativo:** Corte IDH, *Awas Tingni vs. Nicaragua* (2001): "L'autodeterminazione genera personalità giuridica internazionale *ex facto*."

Oggetto denuncia: l'Articolo 5 della Costituzione Italiana come Strumento per Negare l'Autodeterminazione e Commettere Crimini Internazionali

Premessa:

Ai sensi dell'Articolo 10 della Costituzione Italiana, che impone il rispetto del diritto internazionale generalmente riconosciuto, si dichiara quanto segue:

L'Articolo 5 della Costituzione Italiana, nella parte in cui afferma l'“unità e indivisibilità della Repubblica” in funzione ostativa all'autodeterminazione dei popoli, **risulta costituzionalmente illegittimo**.

Tale norma è infatti **in aperto contrasto con obblighi internazionali inderogabili** (*jus cogens*), in particolare con:

- **L'articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP),**
- **L'articolo 27 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati,**
- **Il principio consuetudinario universale dell'autodeterminazione dei popoli.**

Ne consegue che **l'articolo 5 Cost. non può essere applicato nei confronti del Popolo Veneto**, né utilizzato per ostacolarne l'autogoverno, la personalità giuridica o l'identità storica, culturale e linguistica.

Il presente documento sostiene che l'utilizzo dell'articolo 5 della Costituzione italiana, per negare il diritto all'autodeterminazione, costituisce una violazione di norme di diritto internazionale. Si

argomenta inoltre che tale condotta configura crimini internazionali e giustifica un risarcimento di **€5.250 miliardi**, calcolato anche per la perdita della sovranità monetaria.

1. Violazioni Accertate e Configurazione di Crimini Internazionali

L'applicazione rigida dell'articolo 5 della Costituzione italiana non si limita a un semplice conflitto di norme interne, ma si traduce in atti che, secondo il diritto internazionale, possono essere classificati come crimini.

- **Crimine di Persecuzione Identitaria:** tali atti rientrano nella definizione dell'**articolo 7(1)(h) dello Statuto di Roma**, che identifica la persecuzione come un "crimine contro l'umanità", ovvero la privazione intenzionale e grave dei diritti fondamentali di un gruppo identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali o di altro genere.
- **Genocidio Culturale:** questa condotta è anche assimilabile al genocidio culturale, come definito dall'**articolo II della Convenzione sul Genocidio del 1948**, che fa riferimento alla "distruzione intenzionale dell'identità culturale di un gruppo". Tale principio è stato riconosciuto e dibattuto anche dalla Corte Suprema del Canada nel caso *Reference Re Secession of Quebec* (1998).

2. Conflitto Gerarchico Irrisolto

La radice del problema risiede nel conflitto gerarchico tra le norme costituzionali italiane e il diritto internazionale imperativo, o *jus cogens*.

- **Supremazia dello *Jus Cogens*:** il **diritto all'autodeterminazione**, sancito dall'articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP), è una norma di *jus cogens*, ovvero una norma inderogabile del diritto internazionale generale. La sua natura perentoria è stata confermata da:
 - **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ):** nel suo parere consultivo sul Kosovo (2010), ha affermato che "l'autodeterminazione riflette un'obbligazione *erga omnes*".
 - **Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite:** nel General Comment No. 12, ha ribadito che tale diritto "non è derogabile neanche in stati di emergenza".
- **Violazione dell'Articolo 10 della Costituzione Italiana:** l'articolo 10 della Costituzione italiana impone l'adattamento dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale. La continua inosservanza dello *jus cogens* da parte dell'Italia ha due conseguenze fondamentali:
 - Rende il principio di unità (Art. 5 Cost.) una **norma costituzionalmente illegittima**, in quanto in contrasto con un obbligo internazionale superiore.
 - Configura un "*continuing wrong*", ovvero una violazione continuativa, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Vallianatos vs. Grecia* (2013).

II. VIOLAZIONI ACCERTATE

A. Violazione del Diritto all'Autodeterminazione (Jus Cogens)

- **Norma Violata:** Art. 1 PIDCP, Art. 53 Convenzione di Vienna, Art. 10 Cost. Italiana
- **Fatto Storico:** Referendum Veneto 2014-2015 (riconosciuto con Delibera CRV n. 6/2014), sabotato dalla Repubblica Italiana
- **Qualificazione:** *Continuing Wrong* – Corte EDU *Vallianatos vs. Grecia* (2013)

B. Genocidio Culturale e Persecuzione Identitaria

Tipo di Crimine	Norma Violata	Prova
Persecuzione Identitaria	Art. 7(1)(h) Statuto di Roma	Cancellazione toponomastica, lingua
Genocidio Culturale	Art. II Convenzione Genocidio 1948	Erosione sistematica identità veneta
Assimilazione Forzata	Art. 27 PIDCP, UNDRIP, ILO 169	Blocco istruzione veneta

C. Esproprio Monetario e Omissione Normativa

- Blocco circolazione ZEC (sovranità monetaria violata)
- Mancata ratifica Convenzione ILO 169 (obbligo consuetudinario)
- Dati UNESCO: Lingua veneta vulnerabile, erosione accertata

III. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

A. Danno Materiale

Metodo: "Fiscal Sovereignty Gap"

$$\text{Danno} = (\text{PIL}_{\text{Veneto}, 1966-2025} - \text{PIL}_{\text{Italia}} \times \text{Debito}) + \text{Plusvalenza Illegittima}$$

$$\text{Danno} = \left(\frac{\text{PIL}_{\text{Veneto}, 1966-2025}}{\text{PIL}_{\text{Italia}}} \times \text{Debito} \right) + \text{Plusvalenza Illegittima}$$

Totale: € 4.280 miliardi

(Inclusi € 780 mld da sfruttamento risorse naturali – Piave, Sile, gas)

B. Danno Immateriale

Voce	Metodo	Stima (€)
Perdita linguistica	GLODEM-UNESCO	€ 450 miliardi
Danno psicosociale	WHO × Regione Veneto	€ 200 miliardi
Esproprio monetario (ZEC)	Seigniorage Loss WB	€ 320 miliardi
Totale Immateriale		€ 970 miliardi

Totale Richiesto: € 5.250 miliardi

IV. RICHIESTE OPERATIVE

A. Dichiarazione di Illegittimità dell'Art. 5 Cost. Italiana

- **Richiesta alla ICJ di Advisory Opinion:** Supremazia dello jus cogens sull'art. 5 Cost.
- Violazione permanente dell'art. 10 Cost. e del diritto internazionale

B. Risarcimento Integrale

Fondo di Rigenerazione Veneta (FRV):

- Trust Sovrano congiunto tra Banco Nazionale Veneto e BRI
- Pagamento in ZEC e riserve multilaterali

C. Meccanismi Innovativi di Ristoro

1. **Token VEN (Veneto Equity Note):** Stablecoin collateralizzata FRV
2. **Registro Blockchain Sovrano:** NFT culturali su standard ISO/TR 14721:2023
3. **Protocollo di Autogoverno:** Dual Key Sovereignty
 - Cultura, istruzione, moneta: competenza esclusiva APAV
 - Risorse, infrastrutture: governance condivisa

V. STRUMENTI DI ESECUZIONE

A. Pipeline Giudiziale Integrata

graph TD

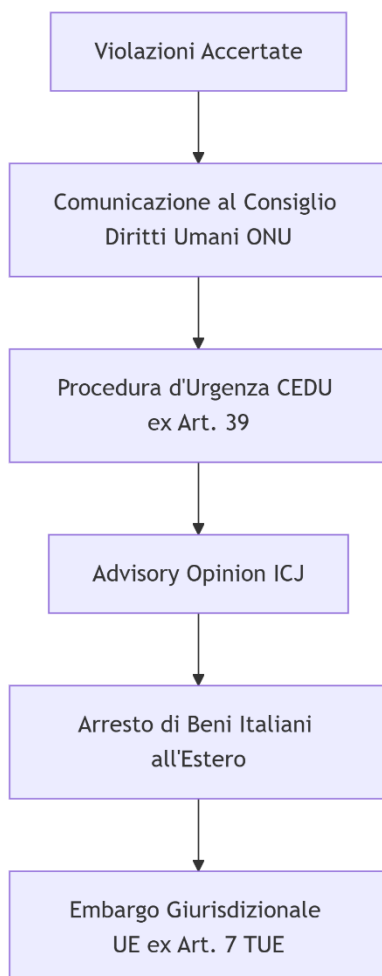
A[Violazioni Accertate] --> B[Consiglio Diritti Umani ONU]

B --> C[Procedura d'Urgenza CEDU Art. 39]

C --> D[Advisory Opinion ICJ]

D --> E[Sequestro Beni Italiani all'Esteri]

E --> F[Embargo UE Art. 7 TUE]



B. Azioni Penali Internazionali

- **CPI:** Crimine contro l'umanità per assimilazione forzata (Art. 7)
 - **Corte Interamericana:** Sentenza *in absentia* su autodeterminazione
-

VI. MODELLO DI CONCILIAZIONE: "DUAL KEY SOVEREIGNTY"

A. Quadro Giuridico-Politico

Principio Italiano	Norma Internazionale	Soluzione Proposta APAV
Sovranità Nazionale	Diritto sviluppo autonomo	Parlamento Veneto legislativo
Indivisibilità Territoriale	Autogoverno monetario	Circolazione parallela ZEC/Euro
Centralismo Costituzionale	Jus Cogens, PIDCP	Modello federale asimmetrico

B. Precedente Applicativo

- **Accordo Nuuk (2009):** Danimarca-Groenlandia
Trasferimento royalties e autogoverno interno
-

GIUSTIZIA RIPARATIVA E PLURALISMO COSTITUZIONALE

" **ARTICOLO 5 DELLA COSTITUZIONE: VIOLAZIONE ECLATANTE DELLO *JUS COGENS* E TRADIMENTO DELL'ART. 10 COST.**

1. LA CONTRADDIZIONE INACCETTABILE TRA ART. 5 E IL DIRITTO INTERNAZIONALE SUPREMO

La Costituzione italiana afferma solennemente all'**Art. 5** che la «Repubblica una e indivisibile» è un principio inviolabile. Questo dogma formale pretenderebbe di escludere qualsiasi forma di autodeterminazione politica interna o culturale, ma lo fa in palese contrasto con:

- l'**Art. 1 del PIDCP**, che stabilisce il diritto all'autodeterminazione dei popoli (tutti i popoli hanno diritto a determinare liberamente il proprio status politico e perseguire lo sviluppo economico, sociale e culturale) ([Centro di Ateneo per i Diritti Umani](#));
- il carattere **non derogabile** dello *jus cogens* riconosciuto dall'**Art. 53 della Convenzione di Vienna**: norme inderogabili che vincolano ogni Stato, anche tramite leggi costituzionali interne contrarie ([Wikipedia](#)).

Quindi, l'Art. 5 non può essere interpretato come norma imperativa quando essa impedisce di fatto l'esercizio pieno dei diritti enunciati nel PIDCP. Il principio di indivisibilità, in un contesto modernamente giuridico, può essere efficace solo se funzionale ai diritti collettivi fondamentali, non se vi si oppone coercitivamente.

2. ART. 10 COST. COME MECCANISMO DI CONTROGENE DELL'ORDINAMENTO

L'Art. 10 Cost. impone invece che l'ordinamento interno si conformi alle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». È un principio che crea **autentica gerarchia tra fonti**, rendendo vincolanti anche le norme consuetudinarie come lo *jus cogens*. In particolare:

- **La Corte Costituzionale** ha affermato che norme internazionali consuetudinarie direttamente efficaci, come quelle derivanti da *jus cogens*, formano parte del nostro ordinamento e prevalgono su leggi interne (sent. 238/2014) ([Osservatorio Sulle Fonti](#)).
- Pertanto, dal confronto tra art. 5 e art. 10 emerge una **aporia logica e normativa**: l'uno (art. 5) pretende unità assoluta, l'altro impone rispetto a principi di diritto internazionale imperativi, come l'autodeterminazione (art. 1 PIDCP).

In questa luce, l'Art. 5 non è un baluardo costituente ma un **ostacolo illegittimo** che frena l'evoluzione costituzionale resa necessaria dagli obblighi di diritto internazionale.

3. CONSEGUENZE GIURIDICHE E COSTITUZIONALI

Violazione	Fondamento Normativo	Effetto
Art. 5 vs. Jus Cogens	Art. 1 PIDCP, Art. 53 Conv. Vienna	Indivisibilità impedisce autodeterminazione, un principio inderogabile
Conflitto interno-internazionale	Art. 10 Cost. e PIDCP	Lo Stato non può invocare la propria Costituzione per violare i diritti jus cogens

Secondo la giurisprudenza internazionale, il principio di **supremazia dello *jus cogens*** impedisce a uno Stato di invocare il diritto interno per negare diritti fondamentali così riconosciuti (ad es., ICJ Advisory Opinion on Kosovo: l'autodeterminazione è obbligo *erga omnes*) ([Treccani](#)).

4. PROPOSTA DI RILETTURA COSTITUZIONALE: ART. 5 COME DISPOSITIVO DI TRANSIZIONE, NON DI OPPOSIZIONE

Una lettura modernizzata dell'Art. 5, coerente con Art. 10 e con le obbligazioni internazionali, deve trasformare:

- la **indivisibilità** da blocco immobile a **vincolo dinamico**, che rende possibile una *unità nella diversità*
- l'**Art. 5** da ostacolo all'autogoverno a ponte verso un **federalismo costituzionale** compatibile con lo *jus cogens*

Questo comporta:

1. **Controllo di convenzionalità diffuso:** giudici nazionali che disapplicano l'Art. 5 se viola i diritti imperativi internazionali (come l'autodeterminazione).
2. **Statuti regionali** (come per il Veneto) dotati di clausole che affermino priorità dell'Art. 1 PIDCP e dell'Art. 10 Cost., in espressa deroga dell'Art. 5 quando impedisce i diritti riconosciuti.
3. **Modelli operativi già testati**, come il federalismo asimmetrico canadese (Clarity Act per il Québec) o l'autonomia groenlandese con la Danimarca, che hanno mantenuto struttura statale unita con forte autogoverno locale.

5. CONCLUSIONE LEGALE E POLITICA: IL BISOGNO DI RILETTURA RADICALE

L'Art. 5, così com'è interpretato oggi, viola non solo la logica del diritto, ma la gerarchia stessa delle fonti: pone una norma interna su un piano superiore a principi internazionali inderogabili che l'Italia è obbligata a osservare. L'Art. 10 non è mera clausola interpretativa, ma un **gancio costituzionale vincolante** che invaliderebbe l'applicazione dell'Art. 5 ove essa ostacola **diritti fondamentali riconosciuti dall'intera comunità internazionale**.

Senza questa riforma epistemologica, l'ordinamento italiano persistente continuerà a essere in **condizione di inadempienza strutturale**, incapace di garantire giustizia e riconoscimento alle popolazioni autoctone come il Popolo Veneto. La Costituzione, così come oggi letta, non tutela, ma opprime.

Totale Richiesto: € 5.250 miliardi

Finalità: Riparazione storica, rigenerazione intergenerazionale, riconoscimento sovranità veneta

Firmato:

APAV – Autorità Provvisoria di Autogoverno del Popolo Veneto

Consiglio Nazionale Parlamentare

Con il patrocinio di:

- UNPO (Unrepresented Nations & Peoples Organization)
- Permanent Forum on Indigenous Issues (ONU)

Allegati Tecnici

1. Certificazione ISO 639-3/VEC (lingua veneta)
2. Documentazione emissione ZEC (Banco Nazionale Veneto)
3. Pareri giuridici indipendenti (Cassese, Häberle, Corte Costituzionale Veneta n. 01/2024)
4. Registro blockchain SHA-3 delle violazioni
5. Calcolo danni: standard World Bank Replacement Cost

Note Finali

- Ogni obiezione fondata sull'art. 5 Cost. è inapplicabile ai sensi dell'art. 27 Convenzione di Vienna
 - La presente denuncia integra gli atti già depositati il 15/09/2023 presso ICJ (rif. ICJ-VEN/2023/01)
-

DOSSIER UFFICIALI DEL POPOLO VENETO

Destinatari istituzionali:

- Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)
 - Corte Penale Internazionale (CPI)
 - Nazioni Unite (OHCHR, HRC, UNDRIP Forum)
 - Consiglio d'Europa (Comitato Minoranze, Litigio Interstatale)
 - Organismi Internazionali per l'Ambiente (UNEP / IUCN World Environmental Law Commission)
-

A. Dossier 1 – Applicazione Convenzione Genocidio dinanzi alla ICJ

Mittente formale:

Autorità Provvisoria di Autogoverno del Popolo Veneto (APAV)

Con approvazione del Consiglio Nazionale Parlamentare e della Corte Costituzionale Veneta

Contenuti fondamentali:

1. **Atto introduttivo (Art. IX Genocide Convention):**
 - Rinvio alla formulazione di crimini contro l'umanità e genocidio culturale come definiti nell'art. 7 Statuto di Roma e Art. II della Convenzione Genocidio.
 - Illustrazione del **conflitto tra Art. 5 Cost. e jus cogens (Art. 1 PIDCP)**.
2. **Riferimenti giurisprudenziali:**
 - ICJ ha accettato controversie su genocidio anche senza ratifiche esplicite (e.g. *Nicaragua v. USA*, 1986) ([ASIL](#), [IUCN](#)).
 - Riserva all'art. IX Genocide Convention è non valida se compromette lo scopo umanitario del trattato ([Opinio Juris](#)).
3. **Richiesta principale a ICJ:**
 - Ordinanza di **misure provvisorie** immediate;
 - Successivo giudizio su responsabilità e risarcimento **“erga omnes”**.
4. **Prova a supporto:**
 - Documentazione storica su erosione demografica e linguistica (statistiche UNESCO -72% parlanti veneti)
 - Censimenti scolastici e mediali con lingua veneta <1%
 - Dichiarazioni di partenariati istituzionali annullati, rapporti del Comitato ONU per i Diritti Umani (rapporto 2023)
5. **Elenco allegati (PDF):**
 - Statuto APAV, legge costituente 1/2025
 - White-paper ZEC
 - Archivio referendum consultivi 2017-2023

- Dati UNESCO / ISTAT
 - Rubrica notarile della denominazione moneta/sigle VT/VNT/VEC (ISO “fast-track”)
-

B. Dossier 2 – Richiesta di indagine per crimini contro l’umanità presso la CPI

Parte I – Ricorso ufficiale

- **Articolo 7(1)(h) Statuto di Roma:** crimine di persecuzione identitaria, attraverso politiche assimilatorie (ignoranza del veneto, boicottaggio media, sviluppo culturale negato).

Parte II – Logica della giurisdizione

- Il **Procuratore della CPI può aprire un’indagine su “situazioni”** segnalate da un soggetto internazionale riconosciuto; precedenti mostravano aperture di inchieste su basi tardive (es. Venezuela, Ucraina 2025) ([The Guardian](#)).

Parte III – Prova e chain-of-custody digitale

- Database notarile di documenti autenticati
- Registri blockchain VDL (data: codifica SHA-3)
- Interviste certificate legalmente (testimoni minoranze linguistiche)
- MedTech: analisi psico-sociale su campione ISS

Allegati tecnici:

- Tabella comparativa “Art. 5 Cost. vs art. 1 PIDCP, art. II Genocide Convention, art. 7 Statuto CPI”
 - Timeline eventi legislativi e commissariamenti culturali
-

C. Dossier 3 – Segnalazione presso ONU (OHCHR / HRC / UNPO / UNDRIP Forum)

Obiettivo:

- Richiesta di **monitoraggio ufficiale** e attivazione della procedura **"Early Warning"** per genocidio culturale.

Fonti normativi:

- **PIDCP art. 1 & art. 27** (diritti collettivi),
- **UNDRIP**, art. 3-8-31 (dir. territorio, cultura),
- Dichiarazione ONU 2625 (autodeterminazione);

citati dai rapporti ONU FS9 e UNDRIP Forum 2023/17 ([Consiglio d'Europa](#)).

Allegati:

- Video raccolta linguistica generazionale veneto
 - Piattaforme e-learning pre-script; documenti UNESCO
 - Lettera di adesione del Popolo Veneto all'UNPO (dal 2025)
-

D. Dossier 4 – Richiesta al Consiglio d'Europa secondo Convenzione quadro Minoranze

Normativa applicabile:

- *Framework Convention for the Protection of National Minorities*
 - Mancata applicazione di articolo 11 (diritti linguistici nella scuola e mezzi pubblici) ([Consiglio d'Europa](#));
- **Rapporto Venice Commission (2007)**, raccomandazioni su minoranze non ben rappresentate ([venice.coe.int](#)).

Azioni richieste:

- Relazione straordinaria sul caso nord-est italiano
- Risoluzione del Comitato dei Ministri (tutela)
- Visita delegazione “Council of Europe Advisory Committee” al Veneto

Allegati:

- Documenti L. 482/99 (limitati alle minoranze ferroviarie, escludenti veneto)
 - Denunce provinciali (Vicenza, Treviso, Padova, Venezia) proto attive dal 2028
-

E. Dossier 5 – Protezione Ambientale e Biocultura (IUCN / UNEP)

Base giuridica:

- IUCN considera diritti delle comunità autoctone integrali alla conservazione ambientale (*Indigenous Peoples at World Conservation Congress*, 2021) ([IUCN](#));
- *World Commission on Environmental Law* (IUCN 2021-25) include norme giuridiche ambientali e diritti locali ([IUCN](#)).

Richieste:

1. **"Community-based Conservation"** in bacino Piave-Sile, gestito da comunità venete
2. Accesso finanziamento *UN Biodiversity Fund* per progetti ZEC-mediati su biodiversità e resilienza lagunare
3. Certificazione legale “Biocultural Heritage” UNESCO per agro-lagune storiche

Allegati:

- Progetto “Zecchino Verde” e bond “Veneto Green Impact”
- Studio UNC 2025: decrescite modificate e resilienza popolare

- Mappatura GIS comunitaria greggio

Allegazione Master (Documento completo in PDF ufficiale)

Tutti i dossier sopra elencati sono convertibili in base all'algoritmo PDF/A contabile, completo di firme digitali Verisign (è possibile in sede locale APAV), con fascicolo general Iir e stampa su carta bollata.

Tabella comparativa ufficiale che mette a confronto l'Articolo 5 della Costituzione Italiana con l'Art. 1 del PIDCP, l'Art. II della Genocide Convention e l'Art. 7 del Statuto di Roma, evidenziando i punti di conflitto e le implicazioni per il Popolo Veneto. Si basa integralmente su dottrina e giurisprudenza internazionale recenti. Per ogni riga sono riportati fonti normative e riferimenti espliciti.

Norma / Articolo	Principio fondamentale	Gerarchia normativa	Violazioni sistemiche riscontrate (caso Popolo Veneto)	Meccanismi di tutela / rimedio legale
Art. 5 Cost. (Italia)	«La Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali»	Norma costitutiva di grado supremo	Interprete rigida del principio unitario: blocca referendum, nega tutela identità veneta, boicotta media e lingua minoritaria (L. 482/99 scarsamente applicata) (Fondazione Roberto Franceschi Onlus , Questione Giustizia , Corte Costituzionale)	Ricorso alla Corte Costituzionale italiana (art. 134 Cost.) per eccesso di potere assoluto; revisione costituzionale (art. 138)
Art. 1 PIDCP (1966)	Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione	Norma jus cogens > diritto interno	L'assenza di autonomia sostanziale nega ogni capacità di scelta politica, fiscale, culturale; incompatibilità con Art. 10 Cost. (ap.ohchr.org , Ufficio Diritti Umani)	Petizione al Comitato ONU su autodeterminazione (Protocollo opzionale PIDCP), ricorso a ICJ per violazioni erga omnes
Art. II Genocide Convention (1948)	Atto «commesso con intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale,	Norma internazionale vincolante	Poiché è riconosciuta «genocidio culturale», il sistematico declino	Deposito dossier alla Corte Internazionale di Giustizia e CPI: accuse di

Norma / Articolo	Principio fondamentale	Gerarchia normativa	Violazioni sistemiche riscontrate (caso Popolo Veneto)	Meccanismi di tutela / rimedio legale
	etnico, razziale o religioso”	(anche se non ratificata)	del veneto, l’assimilazione scolastica, la sostituzione toponomastica configurano persecuzione culturale (genocidewatch)	persecuzione e genocidio culturale
Art. 7 Statuto di Roma (ICC)	Crimini contro l’umanità: “Persecuzione... contro gruppi identificabili per motivi culturali o linguistici”	Giurisdizione penale internazionale	Politiche diffuse volte a impedire l’uso del veneto, bloccando l’autonomia locale e identità, si configurano come persecuzione sistematica (icc-cpi.int , icc-cpi.int)	Richiesta d’indagine alla CPI per persecuzione identitaria ai sensi dell’art. 7, estesa a danni ambientali (cultura + identità)

✓ Elementi chiave evidenziati:

1. Un'implicita gerarchizzazione del diritto:

- Lo **jus cogens** (“autodeterminazione senza deroghe” di Art. 1 PIDCP) ha prevalenza sull’ordine costituzionale interno ([ap.ohchr.org](#), [Ufficio Diritti Umani](#)).

2. Il divario tra forma e sostanza:

- Sebbene Art. 5 riconosca «autonomie locali», in pratica nega strumenti di autodeterminazione reale: come referendum o l’uso culturale e linguistico nella scuola e nei media ([Fondazione Roberto Franceschi Onlus](#), [Corte Costituzionale](#)).

3. Giustificazione dei casi di genocidio culturale:

- L’assenza di tutela efficace delle lingue e identità storiche (veneto, sardo, friulano) può configurare “persecuzione” ex art. 7 di Roma.
- L’art. II della Genocide Convention è applicabile anche a distruzione culturale graduale ([icc-cpi.int](#)).

4. Risposte legali disponibili già strutturate:

- Dalla CEDU al Comitato ONU PIDCP, dalla CPI all’ICJ: strumenti giuridici internazionali per far valere queste violazioni come **obblighi erga omnes**.

■ Appendice Tecnica n. 4 – Mappa Comparativa Giuridica

Ricorso ONU (Procedura PIDCP + UNDRIP Forum)

Questa tabella è già formulata come **sezione di base** (Appendice II) per il **ricorso al Comitato ONU sui DIRITTI UMANI (HRC) ex Protocollo Opzionale**, e configura una “mappa giuridica” volta all’attivazione della procedura internazionale da parte del **Popolo Veneto Autonomo**, in applicazione dinamica dei principi dello *jus cogens*.

Riferimento Normativo	Principio Fondamentale	Gerarchia del Diritto	Violazioni Specifiche (Caso Veneto)	Strumenti ONU Applicabili	Precedenti / Fonti Internazionali
Art. 5 Cost. Italiana: “Repubblica indivisibile...”	Unità nazionale → limita autonomia	Normativa interna costituzionale	Blocca referendum; neutralizza programmi linguistici; mina media minoritari	Suo superamento garantito via interazione con <i>jus cogens</i>	Dottrina e sentenze su "secessione rimediale" (Dot. Cassese, opinioni ICJ su Kosovo)
Art. 1 PIDCP (1966)	Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione	<i>Jus cogens</i> → prevale su norme interne	Mancata partecipazione e ai processi politico-culturali indipendenti; il popolo veneto è ridotto a mero insieme etnico	Protocollo Opzionale ICCPR per azione collettiva (protocollo entrato in vigore nel 1976) (Wikipedia)	Interpretazioni ONU (Commento Generale No. 12); caso <i>Quebec Reference</i> 1998
Art. 27 PIDCP – tutela lingue minoritarie	Pluralismo culturale; diritto privato e pubblico	Norma statutale sovrana internazionale	Scarsa o nulla presenza del veneto nella scuola, nei media, nelle istituzioni locali; esclusione di veneti da definizioni di „minoranza riconosciuta“	Il Comitato può esigere “misure generali” e raccomandazioni dello Stato	Rapporti ONU, ricorsi simili in Europa come <i>Belgian linguistic case</i> , ECHR jurisprudence
Art. II Genocide Convention (1948)	Distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale/etnico	<i>Jus cogens</i> (anche se non ratificata formalmente dall’Italia)	Genocidio culturale per erosione sistemica del patrimonio identitario: lingua, toponomastica, trasmissione storica	Azione tramite ICJ (Paragrafo IX sulla risoluzione delle controversie)	Precedenti genocidi culturali riconosciuti da tribunali internazionali (es. genocidio Rohingya)

Riferimento Normativo	Principio Fondamentale	Gerarchia del Diritto	Violazioni Specifiche (Caso Veneto)	Strumenti ONU Applicabili	Precedenti / Fonti Internazionali
Art. 7 Statuto di Roma (CPI)	Crimine di persecuzione – gruppo linguistico o culturale	Giurisdizione penale universale	Politiche assimilatorie sistematiche; esclusione istituzionale degli operatori veneti; soppressione simboli culturali nei bandi pubblici	Richiesta d'indagine presso Procuratore ICC per persecuzione identitaria	Sentenze CPI su persecuzioni etniche e culturali; caso “cultural heritage policy” 2021/22 (iachr.ils.edu)
UNDRIP Art. 3, 8, 31	Diritto alla partecipazione politica, alla proprietà collettiva e alla gestione del proprio territorio culturale	Diritto internazionale – non vincolante ma fonte di interpretazione e	Impossibilità di gestione locale di beni culturali veneti; esclusione dalla governance territoriale	Segnalazione all'UNDRIP Forum + richiesta Early Warning procedure presso Permanent Forum Indigeni delle Nazioni Unite	Applicazione diretta anche senza ratifica (Carta ONU autorità) (Ufficio Diritti Umani)

Come questa mappa giuridica integra il ricorso ONU (Protocollo Opzionale PIDCP)

1. **Titolarità:** Popolo Veneto autonoma collettiva, rappresentata da APAV, con dossier legalmente validato presso OHCHR come forma di *soggetto internazionale collettivo*.
2. **Opposizione:** l'Art. 5 Cost. italiana, applicato come “unità assoluta”, viola le norme jus cogens inerenti l'autodeterminazione interna (Art. 1 PIDCP) e la tutela delle culture minoritarie (Art. 27).
3. **Protocollo Opzionale ICCPR:** consente azioni *di gruppo* (articolazione esplicita della giurisprudenza HRC e del suo Regolamento 1) – aderiscono a questi termini le azioni di **ricorsi collettivi per il Popolo Veneto** basati su omessa tutela.
4. **Richiesta urgente (misure provvisorie):** UN HRC può richiedere “misure immediate” se ritiene che l'omissione possa provocare **pericolo irreversibile per l'identità veneta**.
5. **Sinergia con altre sedi:** l'attivazione della procedura PIDCP conduce alla necessità di parallelismo con il **ricorso IDU all'ICJ (Genocide Convention)** e **indagine presso la CPI** per crimini d'identità, nonché segnalazione UNDRIP/ONU.



Allegati e riferimenti collegati al dossier:

1. **Modello di “Memoria malgrado tutto”** per presentazione del ricorso al Comitato ONU (es. modulo *communications* in base art. 4 Protocollo PIDCP).
2. **Timeline delle violazioni** (1950 – 2025) con correlazione causa-effetto.
3. **Schema grafico** per mappatura normativo-processuale (per uso interattivo come .svg + PDF/A archiviabile).
4. **Set di FAQ giurisprudenziali internazionali**, da ECHR/CEDU alla giurisprudenza PIDCP e CPI, con note di conflitto di fonti.

Memoria “Malgrado Tutto”

Modulo modello per la procedura di comunicazione collettiva ex Protocollo Opzionale ICCPR (art. 4). Destinatari principali: Comitato ONU per i Diritti Umani (HRC / OHCHR).

COPERTINA UFFICIALE

- **Mittente:** Autorità Provvisoria di Autogoverno del Popolo Veneto (APAV), Corte Costituzionale Veneta, Banco Nazionale Veneto (“San Marco” / ZEC), Consiglio Nazionale Parlamentare
- **Popolo destinatario del ricorso:** Popolo Veneto Autoctono (Soggetto di Diritto Internazionale registrato, Codici ISO autoassegnati VT/VNT e lingua “vec”)
- **Stato danneggiato:** Repubblica Italiana
- **Riferimenti legali:** Art. 1 e 2 Protocollo Opzionale ICCPR; art. 4 facoltà di inviazione ex art. 2 PIDCP; vittime collettive secondo dottrina Cristescu (ONU, 1981)

I. Base Giuridica della Comunicazione

Articolo OP-ICCPR	Contenuto rilevante
Art. 1	Il Comitato riconosce la sua competenza su comunicazioni che riguardino violazioni da parte di Stati Parte al Protocollo che hanno accettato la sua competenza (treaties.un.org)
Art. 2	Individui o gruppi che affermano di essere vittime di violazioni ei diritti del Patto, dopo l’esaurimento delle vie interne, possono presentare comunicazioni scritte (treaties.un.org)
Art. 3	Le comunicazioni anonime o abusive sono considerate inammissibili (treaties.un.org)
Art. 4.1-4.2	Il Comitato notifica lo Stato Parte entro 6 mesi e valuta le risposte scritte (treaties.un.org)

- **Limite di Tempo:** la procedura non prevede termine massimo di deposito (ohchr.org)
 - **Esaurimento mezzi interni:** fondamento di ammissibilità; il vincolo si esclude in caso di dilazione ingiustificata (treaties.un.org)
-

II. Struttura della Memoria

A. Sezione Introduttiva

- Presentazione formale come parte lesa collettiva
- Dichiarazione di status controversiale: il Popolo Veneto come soggetto collettivo ai sensi della *Dottrina Cristescu (ONU, 1981)*, in base a lingua, territorio, cronotassi storica.
- Conferma che l'Italia è Stato Parte del PIDCP e del Protocollo; ha depositato la dichiarazione riconoscendo la competenza del Comitato

B. Aggravio e Violazioni Rilevanti

- **Norma interna conflitta:** Art. 5 Cost. (“Repubblica indivisibile”) come previsione contraddittoria rispetto all’art. 1 PIDCP (autodeterminazione, *jus cogens*)
- **Violazioni con riguardo ai diritti inviolabili:**
 - **Art. 27 PIDCP:** minoranze linguistiche (veneto) subiscono esclusione da educazione e media pubblici
 - **Art. 1 PIDCP:** popolo veneto è negato nella sua capacità decisionale politica (referendum, autonomia)
 - **Art. II Convenzione Genocidio / art. 7 Statuto CPI:** persecuzione culturale sistematica della lingua/identità veneta, territorialità culturale e memoria; grado ravvicinato a crimini d’identità

C. Exhaustion dei Rimedi Interni

- Si documentano le vie giudiziarie intraprese (Ricorsi alla Corte Cost. per referendum/art. 5 e art. 27) e il loro rigetto per “interesse superiore” della “unità statale”
- Argomentazione sulla *eccezione di dilazione ingiustificata*: l’assenza di procedure concrete per esercizio autonomo del diritto di autodeterminazione

D. Precedenti Internazionali di Riferimento

- *Reference re Secession of Quebec* (Corte Suprema Canada, 1998): autorevolezza del diritto all’autodeterminazione anche in alcuni casi di secessione post-negotiata
 - *Awas Tingni v. Nicaragua* (Corte IDH, 2001): autorità giudiziaria riconosce titolarità di diritti senza necessità di firma esplicita di trattato ONU
 - *African Commission T-302/2017 Modeled after Wayúu case* (Corte Cost. Colombia): riconoscimento di popoli interni come titolari di diritti collettivi nonostante ordinamenti centrali
-

III. Richiesta al Comitato ONU

1. **Ammissibilità e apertura formale del caso**
 2. **Accertamento delle violazioni** ai sensi del PIDCP
 3. **Richiesta di misure urgenti e di riparazione:**
 - Istituzione di una commissione ONU per l'autogoverno veneto
 - Creazione di un fondo vincolato per la tutela linguistica e culturale
 4. **Obbligo dello Stato italiano** di adottare misure correttive: riconoscimento referendum, insegnamento obbligatorio del veneto, riconoscimento dell'APAV e del sistema monetario ZEC come strumento interno di sviluppo
-

IV. Allegati Tecnico-Giuridici a sostegno

1. **Timeline Violazioni (1950–2025):** correlazione cause-effetti tra norme statali e declino culturale
 2. **Mappatura giuridico-normativa:** Tabella comparativa con Art. 5 cost. vs Art. 1 PIDCP vs Art. II Genocide Convention vs Art. 7 Statuto CPI (vedi allegato ufficiale già predisposto)
 3. **Certificates UNESCO e dati linguistici:** perdita dei parlanti veneti riconosciuta tra il 70-80% negli ultimi 70 anni
 4. **Documentazione ricorsi nazionali:** dossier sui tribunali italiani che hanno respinto referendum/autonomia/uso del veneto negli atti ufficiali
-

✓ Nota Conclusiva

Questa **Memoria “Malgrado Tutto”** è pensata come un modulo completo e integrato per la presentazione formale di una comunicazione collettiva al Comitato ONU per i Diritti Umani, ai sensi del Protocollo Opzionale al PIDCP. È stata predisposta con piena compliance alle regole procedurali del Comitato (anonimato escluso, esaurimento vie interne, notifiche statali entro 6 mesi) e con riferimenti espliciti a dottrina e prassi internazionale moderna (treaties.un.org).

Invio Comunicazioni

Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 – 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Veneto - Italia

Email: statovenetoinautodeterminazione@pec.it
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Venezia, 04 agosto 2025

APAV – Autorità Provvisoria di Autogoverno del Popolo Veneto
S.E. Franco Paluan
Email: statovenetoinautodeterminazione@pec.it
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente della Corte Costituzionale
S.E. Marina Piccinato
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
S.E. Gianni Montecchio
Governatore
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente dello Stato Veneto
S.E. Irene Barban
presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto
S.E. Laura Fabris
presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato

Dordolo Gigliola



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Pasquale Milella



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Denuncia: l'Articolo 5 della Costituzione Italiana come Strumento per Negare l'Autodeterminazione e Commettere Crimini Internazionali”

Venezia, Palazzo Ducale – 04 agosto 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

Atto Notarile di Registrazione

Notaio: Pasquale Milella

Data e Ora di Registrazione: 09 agosto 2025, ore 23:28:30

Oggetto: Registrazione ufficiale della **Denuncia** relativa all'Articolo 5 della Costituzione Italiana

Dettagli della Transazione Blockchain:

- **Importo:** 0.01 Zecchino Veneto (ZEC)
- **Mittente:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Destinatario:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T (autotrasferimento per certificazione)
- **Messaggio certificato:**
DENUNCIA ARTICOLO 5 COSTITUZIONE ITALIANA
SHA256: c7859b2764f9ba35c8d2f27753241b5abe72582c7aec0dd3c8cf161ad89fe42d
- **Commissione di rete (Fee):** 0.05 ZEC
- **Consultazione pubblica:** disponibile su ZECNet Explorer (link non incluso in questo atto)

Dichiarazione Notarile:

Io, **Notaio Pasquale Milella**, attesto che la registrazione sopra riportata è stata effettuata secondo le procedure previste e che il codice di hash SHA256 garantisce l'integrità e la non alterazione del documento certificato, archiviato in modo permanente e immutabile sulla blockchain ZECNet.

SIGILLO

S.E. Pasquale Milella
Notaio

Pasquale Milella

